

Norme per la valorizzazione, conservazione e promozione dell'Area dei Cunicoli di Claudio

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, dello Statuto regionale, con la presente legge intende valorizzare l'Area dei Cunicoli di Claudio, ubicata in località Borgo Incile nel Comune di Avezzano, che comprende i cunicoli di Claudio, l'Incile del Fucino sovrastato dalla statua dell'Immacolata Concezione e il canale collettore, quale sito di rilevante interesse storico e culturale, nonché promuoverne la fruizione pubblica nel rispetto dell'ambiente e della comunità locale.

Art. 2 (Iniziative ed interventi)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto della legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale) sostiene la promozione e valorizzazione dell'Area dei Cunicoli di Claudio attraverso:
 - a) interventi di valorizzazione e pubblicizzazione del patrimonio storico dell'Area attraverso l'uso gratuito dei canali social a disposizione della Regione Abruzzo;
 - b) politiche di promozione e supporto alle iniziative di valorizzazione turistica e culturale dell'Area attraverso la concessione di patrocinii gratuiti;
 - c) forme di collaborazione con le Facoltà di archeologia delle Università abruzzesi.
2. La Regione promuove altresì la realizzazione di partenariati pubblico-privato con lo scopo di rafforzare le politiche di valorizzazione e recupero del patrimonio culturale che abbiano come obiettivo quello del ripristino e del restauro dei beni appartenenti al patrimonio culturale dell'Area dei Cunicoli di Claudio.
3. La Regione, al fine di attrarre turisti ed al contempo garantire un turismo sostenibile e il benessere della comunità locale, incentiva programmi di cooperazione internazionale per promuovere l'Area dei Cunicoli di Claudio, come parte di itinerari turistici attraverso patrocinii gratuiti della Regione Abruzzo e la pubblicizzazione dell'Area attraverso i canali social ed i siti istituzionali della Regione Abruzzo.

Art. 3 (Disposizione finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza

della spesa per il bilancio della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/3 del 25.11.2025, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE